

"Cura Famiglie ETS"

ATTO COSTITUTIVO

Associazione ETS

In data 29/08/72 presso la sede in Latina, Via dei Piceni n.29, alle ore 10:30 si sono riunite le seguenti persone:

CARFAGNA Gianluca nato Latina il 17.09.1968 residente a Latina Via IV Novembre n.100, cittadino italiano codice fiscale CRFGLC68P17E472M

GISOTTI Attilio Vincenzo nato Bari il 11.06.1970 residente a Latina Via deli Apuli n.3 cittadino italiano codice fiscale GSTTLV70H11A662W;

GISOTTI Giuseppe nato Andria il 08.11.1943 residente a Latina Via Boccherini n.27 cittadino italiano codice fiscale GSTGPP43S08A285K;

GRAZIOSI Nazzareno nato a Roma il 06.02.1941 residente a Anzio (RM) Via Serena n.18 cittadino italiano codice fiscale GRZNZR41B06H501X;

MICOLITTI Roberto nato a Roma il 18.08.1941 residente a Latina Via Toscana n.1/A cittadino italiano codice fiscale MCLRRT41M18H501G;

SIMEONE Francesco nato a Latina il 31.07.1989 residente a Latina Via Abruzzo 99 cittadino italiano codice fiscale SMNFNC89L31E472B;

TAMBURINI Augusto nato a Latina il 09.10.1966 residente a Latina in Via Palermo n.73. cittadino italiano codice fiscale TMBGST66R09E472I;

TARRICONE Pasquale nato a Corato (BA) il 23.04.1951 residente a Pontinia (LT) Via Palmiro Togliatti n.3, cittadino italiano codice fiscale TRRPQL51D23C983J;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. GIUSEPPE GISOTTI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. ATTILIO GISOTTI quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

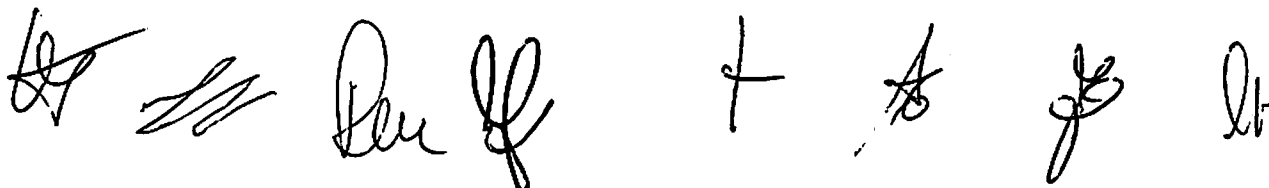
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Cura Famiglie ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Latina e con durata illimitata.

ART. 2 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 1.200,00 euro.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di



interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

Ovvero:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 8 (otto) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Attilio Gisotti

Vice – Presidente Giuseppe Gisotti

Segretario Roberto Micolitti

Tesoriere Pasquale Tarricone

Consigliere Simeone Francesco

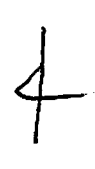
Consigliere Gianluca Carfagna

Consigliere Nazzareno Graziosi

Consigliere Augusto Tamburini

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.



Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Attilio Gisotti

Sig. Giuseppe Gisotti

Sig. Gianluca Carfagna

Sig. Nazzareno Graziosi

Sig. Roberto Micolitti

Sig. Francesco Simeone

Sig. Augusto Tamburini

Sig. Pasquale Tarricone

Attilio Gisotti

Giuseppe Gisotti

Gianluca Carfagna

Nazzareno Graziosi

Roberto Micolitti

Francesco Simeone

Augusto Tamburini

Pasquale Tarricone

Latina

29/08/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Registrato il presente atto il 23/7/22 al n. 3227 Serie 3
Versati € 207,22 (Euro duecento e 22/100)
di cui € per la trascrizione
per il DIRETTORE TITOLARE



Su delega del Direttore Provinciale

L'ADDETTO
Francesco Micillo

[Handwritten signatures]

STATUTO "Cura Famiglie ETS"

Associazione ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:
"CURA FAMIGLIE ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Latina e con durata illimitata.

L' Associazione nasce dall'esperienza morale del "Rotary International", con cui ne condivide i principi morali ed etici, vedendo nel valore del servizio al di sopra di ogni interesse personale, il proprio fondamento ispiratore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L' associazione opera prevalentemente a sostegno di famiglie in difficoltà.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- b) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- e) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- q) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare si propone:

1. Dare vita a iniziative solidali a sostegno delle famiglie e singole persone in difficoltà economica e sociale;
2. Mettere a disposizione in maniera volontaria e gratuita le professionalità dei propri associati per sostenere famiglie e persone in difficoltà economiche e sociali;

3. Dare corso ad una raccolta fondi permanente, finalizzata all'acquisto di buoni spesa alimentare, di beni di prima necessità, buoni spesa farmaceutica, destinati a famiglie e persone in difficoltà economiche e sociali, direttamente e/o per mezzo di Enti, Istituzioni e Associazioni convenzionate, Organizzazioni laiche e religiose, in funzione dei bisogni delle famiglie più fragili;
4. Promuovere ed organizzare iniziative sociali, culturali e formative con il fine di sostenere la Famiglia ed i singoli cittadini; promuove la sussidiarietà;
5. Di tutelare e promuovere in ogni campo gli interessi dell'Istituto familiare rappresentandolo nei confronti di qualsiasi Autorità o Amministrazione, Enti, Istituti, Associazioni Economiche e Sindacali, Organismi Pubblici o Privati e di qualsiasi altra Organizzazione locale;
6. Di stimolare la solidarietà e la collaborazione fra le Istituzioni, i cittadini e le famiglie in quanto soggetti sociale;
7. Offrire servizi e attività di consulenza gratuite nei vari ambiti professionali, in particolare in quello economico, legale, fiscale, socio sanitario e amministrativo, a soggetti e famiglie in difficoltà economica e sociale;
8. Redigere, stampare o diffondere i periodici, le pubblicazioni e gli stampati di qualunque tipo, promuovere e gestire mezzi di comunicazione in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati, curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto idoneo

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione, su delibera del proprio Consiglio Direttivo può aderire a Organismi nazionali e/o sovranazionali, Consorzi, Movimenti, Federazioni aventi finalità analoghe.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, giuridiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Presidente secondo i criteri approvati dall'organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare i valori etici della Persona e mantenere un comportamento morale.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta alla mail indicata all'atto della domanda di iscrizione all'associazione o ad altra eventualmente indicata in sostituzione della prima, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e viene comunque affissa nei locali della sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

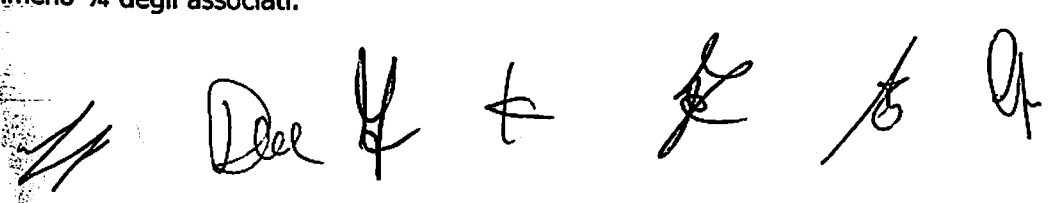
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- costituire appositi gruppi di lavoro su specifiche iniziative e/o materie
- costituire comitati scientifici

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e otto, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente può designare un Segretario Generale dell'Associazione

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la

maggioranza dei presenti. Il Presidente può essere rieletto per un solo mandato ed eventuali deroghe verranno prese a maggioranza assoluta degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare particolari funzioni a singoli soci e/o al Segretario generale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Il Segretario generale)

Il Segretario generale è designato da Presidente tra i soci dell'Associazione o anche tra i non soci.

Opera su delega del Presidente dell'Associazione.

Supporta il Presidente nelle sue funzioni, può partecipare di diritto a tutte le riunioni dell'Associazione, cura gli aspetti organizzativi su indicazione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario generale guida il processo di attuazione dell'indirizzo strategico messo a punto dagli organi statutari, lo traduce in programmi e piani condivisi e garantisce che ogni articolazione di essa agisca coerentemente.

Supporta il Presidente nelle attività nelle relazioni istituzionali e di pubbliche relazioni.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



[Handwritten signatures]

ART. 12
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.



ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni.

Gli associati non potranno mai vantare la partecipazione al patrimonio né durante la partecipazione né dopo lo scioglimento del rapporto associativo, quale ne sia la causa. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà esclusivamente destinato ad altri E.T.S. aventi, finalità e natura analoghe all'associazione. L'individuazione di questi ultimi è demandata all'organo di amministrazione. La devoluzione sarà efficace solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ufficio della P.A. cui sarà demandato dalle norme al momento in vigore, il relativo compito.

— L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Attilio Gisotti

Attilio Gisotti

Sig. Giuseppe Gisotti

Giuseppe Gisotti

Sig. Gianluca Carfagna

Gianluca Carfagna

Sig. Nazzareno Graziosi

Nazzareno Graziosi

Sig. Roberto Micolitti

Roberto Micolitti

Sig. Francesco Simeone

Francesco Simeone

Sig. Augusto Tamburini

Augusto Tamburini

Sig. Pasquale Tarricone

Latina 29/08/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Allegato all'atto registrato il 23-9-22
al N. 3227 Serie 3



Su delega del Direttore Provinciale

L'ADDETTO
Francesco Micillo

3 3227 23/09/2022

0,00 TJK22L003227000PG
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TJK